

AVV. CECILIA LICITRA

V.LE TEN. LENA, 14 - 97100 RAGUSA

Tel e Fax 0932.621.098 email: avv.cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it

PARTITA IVA 00876790882

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 15-21-2016

per le Sig. re Rizza Silvana nata a Modica il 07.01.1968 ed ivi residente CF:RZZSVN68A47F258U; Zaccaria Giovanna nata a Modica il 14.02.1968 ed ivi residente, CF:ZCCGNN68B54F258K; Spataro Amalia nata a Ragusa il 30.05.1962 ed ivi residente, CF:SPTMLA62E70H163H; Calandra Marzia nata a Palermo il 02.08.1983 e residente a Vittoria, CF:CLNMRZ83M42G273Z; Di Caro Concetta nata a Vittoria il 03.04.1973 ed ivi residente, CF:DCRCCT73D43M088R; Puccia Giorgia nata a Modica il 31.05.1983 ed ivi residente, CF:PCCGRG83E71F258Y; Modica Simona nata a Modica il 12.08.1983 ed ivi residente, CF:MDCSMN83M52F258D; Macauda Simona nata a Modica il 06.05.1981 ed ivi residente, CF:MCDSMN81E46F258C; Cassì Carolina nata a Catania il 15.02.1981 ed ivi residente a Ragusa, CF:CSSCLN78B55C351H rappresentate e difese dall'avv. Cecilia Licitra C.F. LCTCCL67M42H163D cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it, fax 0932621098 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Tenente Lena n. 14, giusta delega al margine del presente atto

Mi rappresenti e difenda, in ogni grado e fase del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione eventualmente giudizio di opposizione, l'Avv. Cecilia Licitra di Ragusa, presso il cui studio eleggo domicilio conferendogli tutte le facoltà inerenti al mandato compresa quella di farsi costituire, transigere, conciliare e chiamare in causa terzi. Dichiaro espressamente di avere preso visione dell'informativa prevista dall'art. 13 DLGS 196/03 e autorizzo il trattamento dei dati

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO

TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, via Ognina n. 149 Catania

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Le ricorrenti in possesso di diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agisce per l'accertamento e la declaratoria del loro buon diritto ad essere inserite nelle Graduatorie ad esaurimento, in

Rizza Silvana
Zaccaria Giovanna
Spataro Amalia
Calandra Marzia
Di Caro Concetta
Puccia Giorgia
Modica Simona
Macauda Simona
Cassì Carolina
VERA LA FIRMA
Avv. Cecilia Licitra

ragione della efficacia abilitante del predetto diploma – previa disapplicazione delle D.M. 235/2014 in parte qua.

Ed infatti, nonostante, il valore abilitante del diploma di scuola ovvero di istituto magistrale avvenuto con D.P.R. 24 marzo 2014, le ricorrenti si vedono preclusa la possibilità stessa di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui alla Legge 143/2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c) Legge 296/2006, riservate ai docenti in possesso di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato considerato abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato con il D.P.R. del 25 marzo 2014.

Recentemente, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha ritenuto non revocabile in dubbio che i *“diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

Giova osservare come la pronuncia del Consiglio di Stato, testé citata, sia stata resa all'indomani della trasformazione della graduatorie in questione da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; segno evidente che tale circostanza non è stata ritenuta di ostacolo all'inserimento degli aspiranti, proprio in ragione del fatto che in virtù dell'anno scolastico di conseguimento del titolo e della disciplina transitoria al riguardo dettata, ai predetti diplomi doveva riconoscersi senz'altro efficacia abilitante.

Sennonché, l'Amministrazione scolastica persiste nel riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante ai soli fini dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, valide per il conferimento di supplenze brevi e non anche per l'assunzione a tempo indeterminato.

In sostanza, assai singolarmente, le ricorrenti sarebbero considerate abilitate ai fini della inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ma non ai fini dell'inserimento nelle GAE.

Ciò con la conseguenza che, mentre esse potrebbero aspirare al conferimento di c.d. “*supplenze brevi*”, non potranno conseguire supplenze annuali fino al termine delle lezioni, siccome conferite con precedenza agli aspiranti inclusi nelle GAE e, dunque, nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

Le ricorrenti, dunque, chiedono l'accertamento del diritto ad essere inserite nella terza fascia delle GAE, cioè a dire nella medesima graduatoria nella quale sarebbero state inserite qualora fosse stato sin *ab origine* riconosciuto valore abilitante dei diplomi di scuola ed istituto magistrali.

SULLA GIURISDIZIONE

La presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro perché non viene chiesto l'annullamento dell'atto generale – D.M. 235/2014, recante l'aggiornamento delle GAE - ma la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto ad essere inserite nella graduatoria medesima.

Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27991/13 “*Nel merito della questione di giurisdizione, può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti*

soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".

La giurisdizione del Giudice amministrativo può infatti configurarsi – in ipotesi - solamente nel caso in cui le istanti chiedano in via principale l'annullamento dell'atto generale, senza però richiedere la tutela del loro diritto ad ottenere il concreto inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

FATTO E DIRITTO

Le ricorrenti sono dunque docenti di scuola dell'infanzia e primaria in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e precisamente conseguito nell'anno scolastico 1985/1986 per quanto riguarda la ricorrente Rizza Silvana; nell'anno scolastico 1985/1986 per quanto riguarda la ricorrente Zaccaria Giovanna; nell'anno scolastico 1979/1980 per quanto riguarda la ricorrente Spataro Amalia; nell'anno scolastico 2000/2001 per quanto riguarda la ricorrente Calandra Marzia; nell'anno scolastico 1989/1990 per quanto riguarda la ricorrente Di Caro Concetta; nell'anno scolastico 2001/2002 per quanto riguarda la ricorrente Puccia Giorgia; nell'anno scolastico 2001/2002 per quanto riguarda la ricorrente Modica Simona; nell'anno scolastico 1999/2000 per quanto riguarda la ricorrente Macauda Simona; nell'anno scolastico 1995/1996 per quanto riguarda la ricorrente Cassì Carolina.

Le ricorrenti, peraltro, sono invece correttamente inserite nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di Ragusa, in quanto al titolo di studio *de quo* viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie, valore abilitante.

Per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2004, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, di talché, per l'Amministrazione scolastica non sarebbero possibili nuovi inserimenti.

Tali graduatorie sono state nondimeno oggetto di periodici aggiornamenti ed integrazioni in occasione dei quali numerosi docenti in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento sono stati ivi inseriti.

Ciò, vuoi per espresse previsioni normative e/o regolamentari, vuoi per interventi della Magistratura diretti ad assicurare la coerenza logico giuridica ed anche la giustizia sostanziale del sistema.

Le istanti, anche alla luce della recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, hanno dunque presentato istanza-diffida per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, le cui procedure di aggiornamento ed integrazione sono state indette dal menzionato D.M. n. 235 del 1^a aprile 2014.

Tanto premesso, appare opportuno ripercorrere brevemente **la disciplina relativa al diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in quanto tale, avente efficacia abilitante all'insegnamento.**

Invero, prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva riconoscersi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento, secondo quanto previsto dall'art. 53, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Tale efficacia abilitante è stata altresì confermata dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, DPR 23 luglio 1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Invero, il R.D. 1054/1923, all'art. 53 aveva previsto che *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali”*. A loro volta, gli artt. 194 e 197 del D.Lgs. 297/1994 prevedevano rispettivamente che *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”* e che *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Ebbene, già dal combinato disposto della citata normativa era agevole evincere il valore abilitante riconosciuto ai titoli di studio in discorso.

L'art. 197 del D. Lgs 297/94 è stato peraltro abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (art. 8, legge 425/1997).

Il D.P.R. n. 323/1998 – recante il regolamento sulla disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 Legge 425/1997 - all'art. 15, comma 7, ha ribadito tuttavia che ***“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”***.

A sua volta, il D.I. 10 marzo 1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti nella scuola materna ed elementare, previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 431/1990, ha disposto la soppressione, dall'anno scolastico 1998/1999, dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo al contempo che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservassero in via permanente l'attuale valore abilitante.**

Il D.D.G. n. 82/2012, recante l'indizione dei concorsi a posti e cattedre per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale: a) per i posti della scuola primaria, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, vale a dire a soggetti ritenuti pacificamente abilitati.

Nell'ambito della cornice normativa su esposta, il D.P.R. 25 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3813/2013, riconosce il diploma di scuola o istituto

magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento a tutti gli effetti.

Da ultimo, **il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.**

Di qui l'interesse delle istanti a proporre ricorso al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di essere inclusi nelle GAE.

I. L'Amministrazione scolastica, nel non consentire nuovi inserimenti nelle GAE, si basa sulla previsione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, a mente della quale le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Di talché, in quanto graduatorie ad esaurimento, salvo diversa previsione normativa, non sarebbe consentito, successivamente alla loro trasformazione, l'inserimento di ulteriori docenti, sebbene abilitati.

Al riguardo va osservato come la trasformazione delle graduatorie in discorso, va coniugata con l'effetto riveniente al riconoscimento delle efficacia abilitante dei diplomi di scuola e di istituto magistrale ad opera del Consiglio di Stato.

Si vuole cioè dire che addurre la natura ad esaurimento delle predette graduatorie per escludere la possibilità di soggetti che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di ricomprendere in esse, equivarrebbe ad una qual sorta di consolidamento degli effetti di un comportamento riconosciuto come illecito/illegittimo.

Ciò detto riguardo giova muovere dalla premessa che, in base all'art. 7, comma 1, D.M. n. 235/2014, *"le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato su posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche"*.

Inibire ad un docente l'ingresso nelle graduatorie in parola, ancorché abilitato all'insegnamento, significa pertanto discriminarlo in sede di stipulazione dei contratti a termine annuali, ovvero fino al termine delle lezioni, con l'Amministrazione scolastica (tali supplenze, in via prioritaria, sono per l'appunto conferite attingendo proprio dalle graduatorie ad esaurimento), nonché limitarne

pesantemente la possibilità di accedere ai ruoli dell'Amministrazione medesima mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.

In definitiva, a prescindere dalle supplenze brevi, le docenti ricorrenti, a differenza di quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, per aspirare all'assunzione non rimane altro che attendere *se e quando* verrà bandito il prossimo concorso ordinario.

Siffatta conclusione è però illegittima e *contra ius* sotto diversi profili.

E' innegabile che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante.

Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetto ai fini dell'inserimento nelle GAE, riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Ne discende la fondatezza della pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui le attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inserite qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valido per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (così Consiglio di Stato, sent. n. 1973/2015).

II. Gli insegnamenti su esposti sono peraltro perfettamente aderenti al vigente quadro normativo comunitario.

Infatti, il D. Lgs. n. 206/2007 ha dato attuazione alla Direttiva U.E. n. 2005/36 in materia di sistema generale delle professioni regolamentate e dei relativi titoli di accesso.

Non v'è dubbio che, in base alla direttiva e al decreto suesposti, quella del docente sia una professione per il cui esercizio sia richiesto il possesso di qualifica professionale, intendendosi per tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, un'esperienza professionale.

Tanto premesso, le abilitazioni conseguite a seguito del positivo superamento dei corsi triennali e quadriennali di scuola ed istituto magistrale integrano senz'altro il concetto di qualifica professionale fissato dal legislatore comunitario.

L'abilitazione all'insegnamento, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, costituisce quindi senz'altro titolo incondizionato per l'accesso all'insegnamento.

Ne discende che **vorrebbe dire porsi in contrasto con la normativa comunitaria precludere ai docenti in possesso di abilitazione la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento in occasione del loro attuale aggiornamento.** E ciò in quanto, così disponendo, si verrebbe significativamente a svuotare di effettività il diritto ad esercitare la professione di insegnante posto che, per come è conformato il nostro ordinamento, siffatto diritto passa innanzitutto attraverso proprio l'inclusione in dette graduatorie.

Ed infatti, salvo ovviamente il diritto dello Stato membro di fissare procedure selettive per individuare il docente *migliore* ai fini della stipulazione di contratti di lavoro con l'Amministrazione, una volta che si sia in possesso di tutti i requisiti professionali per l'esercizio della professione di insegnante pubblico lo Stato, in via generale, non può discriminare il docente pena, altrimenti, la compressione del diritto, comunitariamente garantito, di poter esercitare pienamente la professione d'insegnante.

Così opinando si perverrebbe a risultati anche assurdi quali, ad esempio, il precludere la possibilità di essere incluso nelle graduatorie, con conseguente limitazione delle possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al docente abilitato in possesso di titoli professionali superiori a quelli dei docenti già inclusi in graduatoria.

Risultati tanto più assurdi ove si consideri che, in base all'art. 6, D.M. n. 235/2014 (recante le modalità di aggiornamento delle GAE per gli anni scolastici 2014/2017), è invece giustamente consentito di permanere nelle graduatorie di cui è causa ai docenti già iscritti con riserva, sebbene siano ancora in attesa del conseguimento del titolo abilitante che verrà acquisito successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda.

* * *

III. Ove poi si ritenesse che, per il nostro ordinamento scolastico, il divieto di nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe un momento di

regolazione nodale per le assunzioni a tempo indeterminato e per la stipulazione di contratti a termine annuali ovvero fino alla scadenza delle lezioni, si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la seguente questione di interpretazione della Direttiva n. 2005/36: se la direttiva UE n. 2005/36 debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, disposizione in base alla quale la trasformazione in graduatorie ad esaurimento, a far data dalla sua entrata in vigore, delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004, comporta il divieto dell'inserimento in dette graduatorie, in occasione dei loro aggiornamenti, dei docenti seppure in possesso dell'abilitazione incondizionata all'insegnamento nella scuola primaria o dell'infanzia, limitandone le possibilità di accesso al lavoro presso l'Amministrazione scolastica.

* * *

IV. In via ulteriormente subordinata la medesima questione può essere apprezzata anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative suesposte (art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006; art. 1, comma 4, D.L. n. 97/2004) e ciò per contrasto con i parametri di cui all'art. 10, comma 1, e all'art. 117, comma 1, Cost..

Ed infatti in base alle norme costituzionali suindicate:

- l'ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Senonché, come diffusamente illustrato, le norme dell'ordinamento scolastico in esame - con il comprimere per i docenti abilitati la possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione (inibendo ai medesimi l'ingresso nelle GAE) - si pongono in chiaro contrasto con le disposizioni comunitarie in precedenza richiamate che assicurano il pieno ed incondizionato diritto ad esercitare la professione per la quale si sono conseguiti i requisiti di professionalità richiesti.

Disposizioni queste ultime alle quali le norme nazionali dovrebbero invece adeguarsi e conformarsi.

V. Il contrasto del più volte menzionato art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 con l'ordinamento comunitario può essere apprezzato anche sotto un ulteriore profilo.

Come è noto, i contratti a termine annuali ovvero fino al termine delle lezioni sono stipulati in via prioritaria con i docenti inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento**, già permanenti (art. 4, L. n. 124/1999; D.M. 13 giugno 2007, n. 131).

Sennonché, in forza del quadro legislativo testé illustrato, coloro che sono abilitati ma non sono già inseriti – e dunque anche i ricorrenti – non possono essere inclusi nelle predette graduatorie, in occasione del loro aggiornamento e della loro integrazione.

Ciò determina, pertanto, all'evidenza, una manifesta discriminazione in danno di questi ultimi quanto a possibilità di stipulare contratti a termine.

Cioè a dire che la normativa nazionale sin qui esaminata, nel precludere ai docenti abilitati la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie di cui è causa, si traduce in una grave forma di sperequazione in danno di costoro quanto alla possibilità di essere destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle lezioni (contratti a termine).

Tale circostanza si pone però in contrasto con l'accordo quadro sul tempo determinato approvato con la direttiva UE 28 giugno 1999, n. 70, direttiva recepita dal D.Lgs, n. 368/2001.

Tale accordo ha infatti l'obiettivo precipuo di *“migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”*.

Di contro, l'effetto del divieto di includere i docenti abilitati all'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento, in occasione del loro aggiornamento, è proprio quello di discriminare questi ultimi quanto all'accesso allo strumento del contratto a termine, contratto questo che si sta affermando quale mezzo per contrastare la disoccupazione ed agevolare l'ingresso nel lavoro.

Ne discende che l'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 deve essere disapplicato *in parte qua* perché in contrasto con la normativa comunitaria richiamata, con conseguente disapplicazione *in parte qua* degli atti contestati.

Anche in questo caso, peraltro, ove si ritenesse che, per il nostro ordinamento scolastico, il divieto di nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe un momento regolatore nodale per le assunzioni a tempo

indeterminato e per la stipulazione di contratti a termine annuali (ovvero fino alla scadenza delle lezioni), si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la seguente questione di interpretazione della Direttiva UE n. 70 99/70: se la direttiva UE n. 70 99/70 e l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ivi recepito debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, disposizione in base alla quale la trasformazione in graduatorie ad esaurimento, a far data dalla sua entrata in vigore, delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004, comporta il divieto dell'inserimento in dette graduatorie, in occasione dei loro aggiornamenti, dei docenti in possesso dell'abilitazione incondizionata all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e, per l'effetto, limita considerevolmente le possibilità per gli stessi di stipulare contratti a termine annuali, ovvero fino alla scadenza delle lezioni, con l'Amministrazione scolastica.

* * *

Anche in questo caso, al pari dei rilievi precedentemente svolti, il contrasto tra la disposizione legislativa criticata (art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006) e le norme comunitarie richiamate (Direttiva UE n. 70 99/70), nel senso testé rappresentato, va apprezzato pure quale motivo di incostituzionalità delle disposizioni predette per violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.

VI. In base alle vigenti norme (L. n. 124/1999; artt. 399/401, D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 13 giugno 2007, n. 131) l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), mentre per il rimanente 50% tramite concorso ordinario (*se e quando* indetto); le stesse supplenze annuali e fino al termine delle lezioni (contratti a termine) sono conferite attingendo innanzitutto, e fino ad esaurimento, dalle GAE.

Pertanto, come già sottolineato, escludere un docente abilitato dall'inserimento nelle graduatorie *de quibus*, ancorché magari in possesso di titoli maggiori rispetto a quelli di chi vi sia già inserito, significa limitarne pesantemente le possibilità di accedere all'insegnamento nella scuola pubblica, in via stabile o comunque apprezzabilmente continuativa.

Tale circostanza non è tuttavia conforme al dettato costituzionale sotto diversi profili.

Cristallizzare ad un dato momento storico la platea di coloro che, tramite le graduatorie ad esaurimento, possono accedere ai ruoli dell'Amministrazione ovvero possono stipulare contratti a termine annuali (o fino alla cessazione delle lezioni), escludendo, per l'effetto, tutti quei docenti che sono comunque in possesso di un titolo abilitante *ex lege*, significa infatti introdurre un metodo selettivo perverso.

Significa introdurre un metodo contrario agli artt. 3 e 51, Cost. in quanto tutti i cittadini in possesso dei medesimi requisiti professionali debbono poter accedere al lavoro presso la P.A. in condizioni di parità.

Una siffatta conclusione sarebbe – ed è – contraria a principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, di diritto al lavoro, di parità nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo va sottolineato come, per costante insegnamento della giurisprudenza, la scelta di chi debba accedere al lavoro presso la P. A. deve avvenire secondo il criterio del *migliore*.

Non v'è chi non veda come invece sia del tutto opposto, anzi contrario, a tale criterio congelare l'ambito dei docenti che, per il tramite dell'inserimento nelle graduatorie di cui è causa, hanno titolo ad aspirare alla stipulazione di un contratto di lavoro con l'Amministrazione scolastica (a tempo indeterminato ovvero determinato).

In tal modo si vengono infatti ingiustamente a sperequare classi di docenti – come i ricorrenti – che si sono parimenti abilitati all'insegnamento.

Di qui la rilevanza e (quanto meno) la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata relativa all'art. 1, comma 605 legge 296/2006.

VII. In base al d.p.r. 25 marzo 2014 i docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di scuola o istituto magistrale hanno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie d'istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

L'inserimento in dette graduatorie consente di essere destinatario di supplenze brevi ovvero, in caso di impossibilità di attingere dalle graduatorie ad esaurimento e solamente in questo caso, di supplenze annuali ovvero fino alla cessazione delle lezioni.

Nelle graduatorie d'istituto, peraltro, possono essere inseriti, in prima fascia, anche i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Cioè a dire che si assiste ad una parziale commistione tra GAE e graduatorie d'istituto, connotata tuttavia da illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia.

Se infatti il docente in possesso del diploma magistrale, in quanto abilitato *ex lege*, può essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto ai fini della stipulazione di contratti a termine di lavoro con l'Amministrazione scolastica, se, seppure come già evidenziato in via del tutto subordinata e secondaria, può essere destinatario di supplenze annuali al pari dei docenti inseriti nelle GAE, se risulta essere in possesso dei medesimi requisiti professionali dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (che a loro volta possono domandare di essere inseriti in una graduatoria d'istituto), non si comprende come possa corrispondere a logicità, ragionevolezza e giustizia precludere ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di essere inseriti a loro volta nelle GAE.

Tutto ciò premesso, sussistendo i requisiti di cui all'art. 700 cpc e ciò in quanto L'istante versa in una condizione lavorativa oltremodo precaria.

Inibirgli l'inserimento nelle GAE significa sottrargli la concreta possibilità di conseguire una assunzione in ruolo o, comunque, una assunzione annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche.

Siffatta assunzione sarebbe chiaramente strumentale non solo al soddisfacimento di bisogni materiali fondamentali ma anche e soprattutto alla crescita morale e professionale degli interessati, attualmente ingiustamente emarginati dalla realtà scolastica.

Di qui, pertanto, la formulazione della presente istanza cautelare diretta ad ottenere l'inserimento in via d'urgenza nelle GAE, considerato che la c.d. "riforma della scuola", in corso di approvazione, prevede lo svuotamento della medesima ai fini della stabilizzazione del posto di lavoro, di chi vi risulti inserito.

Alla luce delle considerazioni su esposte, le ricorrenti come sopra rappresentate e difese, confidano nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro:

- fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa comunque disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 235/2014 - accogliere l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al Miur di inserire la istante nelle GAE di pertinenza in ragione della domanda formulata;


- dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia e per la classe di concorso indicata in ricorso; per l'effetto, condannare il MIUR e le Amministrazioni intimate ad inserire le ricorrenti nella terza fascia delle GAE per la provincia richiesta, e per la classe di concorso come in precedenza individuate.

Con vittoria di spese legali.

Con condanna alle spese ed onorari da distrarsi a favore delle sottoscritte procuratore Cecilia Licitra che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ragusa, lì 15 gennaio 2016

Avv. Cecilia Licitra



Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Copia diploma magistrale
- 2) Atto di diffida
- 3) DPR 25 marzo 2014
- 4) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015